



# COMUNE DI RIVA DEL GARDA (Provincia di Trento)

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

### **TESTO COORDINATO DI CUI ALLE DELIBERAZIONI:**

- delibera del Consiglio Comunale n. 110 dd. 27.04.2000
- delibera del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016: modifiche agli artt. 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, allegato A e allegato B
- delibera del Consiglio Comunale n. 82 dd. 20.12.2016: modifica all'art. 27

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

### ***Art. 1 - Finalità e contenuti***

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo Statuto, tese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

### ***Art. 2 - Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini***

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relative all'amministrazione del Comune, sono assicurate dai seguenti istituti:
  - a) istanze e reclami, petizioni, proposte;
  - b) istruttoria pubblica;
  - c) consulte e assemblee pubbliche;
  - d) consultazione preventiva della popolazione o parte di essa mediante questionari, sondaggi e verifiche a campione;
  - e) forme di valorizzazione dell'associazionismo locale e di delegazioni locali di associazioni ad attività ultracomunale;
  - f) referendum propositivo, consultivo e abrogativo, nonché confermativo delle modifiche statutarie. <sup>(1)</sup>
2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

## **CAPO II - ISTANZE E RECLAMI, PETIZIONI, PROPOSTE, ISTRUTTORIE PUBBLICHE**

### ***Art. 3 - Istanze e reclami***

1. Le istanze e i reclami costituiscono formale richiesta scritta rivolta al Sindaco da singoli cittadini, associazioni ed organismi di partecipazione, allo scopo di promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi ovvero di lamentare disfunzioni o irregolarità, o di chiedere ragioni su singoli aspetti dell'attività amministrativa; possono anche essere prodotte memorie sui contenuti di atti da adottare.

---

<sup>1</sup> lettera modificata con delibera del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

2. L'istanza o il reclamo devono riportare con chiarezza l'oggetto, il nome del proponente, la sua firma e il recapito ai fini dell'inoltro, nel termine di 30 giorni, della risposta dell'Amministrazione comunale.
3. Solo effettivi interessi collettivi o pubblici, in materia di competenza comunale, possono essere oggetto di istanza o reclamo.

#### **Art. 4 - Petizioni**

1. La petizione rappresenta la formale domanda presentata per iscritto, che deve riportare con chiarezza l'oggetto, il nome dei proponenti, in numero non inferiore a 50, la loro firma e i relativi recapiti, per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Il primo firmatario è l'interlocutore dell'Amministrazione comunale
3. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente ufficio dell'Amministrazione che procede al suo esame e propone modalità di intervento all'Organo comunale competente.
4. Dello stato dell'istruttoria viene informato, entro 30 giorni dalla presentazione della petizione, il soggetto primo firmatario della petizione stessa.
5. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti o responsabili degli uffici, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento amministrativo.
6. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.

#### **Art. 5 - Proposte**

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in numero non inferiore a 300, possono proporre al Consiglio Comunale l'adozione di formali atti deliberativi relativamente a materie di competenza di quest'ultimo.
2. Le sottoscrizioni da parte dei cittadini proponenti devono essere autenticate dal Segretario comunale, da altro Funzionario incaricato a sensi di legge o da consiglieri comunali che abbiano preventivamente comunicato la propria disponibilità al Sindaco, e corredate del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, anche cumulativo.
3. La proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione illustrativa, deve contenere anche l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che possono essere uditi nel corso della fase istruttoria.
4. Il Presidente del Consiglio dispone l'inserimento della proposta, completa dei prescritti pareri, nell'ordine del giorno del Consiglio, in tempo utile perché le de-

cisioni di competenza siano rese entro il termine di due mesi dalla data di deposito.

5. Le eventuali proposte di non accoglimento formulate nel corso della riunione consiliare devono essere motivate.
6. Non sono ammesse proposte ai sensi del presente articolo nelle materie in cui lo Statuto esclude il ricorso al referendum.

## **Art. 6 - Istruttorie pubbliche**

1. L'adozione di atti amministrativi a carattere generale o comunque relativi a materie ove più è avvertita la sensibilità sociale della comunità, nonché l'approvazione di progetti preliminari di opere pubbliche di particolare rilievo, può essere preceduta da istruttoria pubblica di cui all'art. 9 dello Statuto, ove non sia prevista da specifiche disposizioni di settore una partecipazione generalizzata al procedimento.
2. La proposta di istruttoria pubblica, qualora provenga dall'iniziativa di cittadini iscritti nelle liste elettorali, in numero non inferiore a 300, deve recare in calce allo schema di provvedimento e relativa relazione, le sottoscrizioni dei proponenti autenticate dal Segretario comunale o da altro Funzionario incaricato ai sensi di legge o da consiglieri comunali che abbiano preventivamente comunicato la propria disponibilità al Sindaco, e corredate del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, anche cumulativo.
3. Lo schema di provvedimento e la relativa relazione, da depositare presso la Segreteria comunale, saranno predisposti dalla Giunta municipale o da un terzo dei consiglieri comunali qualora la proposta di istruttoria pubblica sia di loro iniziativa.
4. Alla indizione dell'istruttoria pubblica da parte del Consiglio comunale, viene data adeguata pubblicità anche mediante pubblicazione di avviso a manifesto diffuso nelle pubbliche affissioni e se del caso con altri mezzi di informazione.
5. Le sedute relative all'istruttoria sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale al quale spetta anche la convocazione delle sedute successive debitamente pubblicizzate assistito dal Funzionario responsabile del procedimento amministrativo.
6. Tutti coloro che hanno un qualunque interesse possono far pervenire, prima della data fissata per la seduta, osservazioni scritte o memorie che vengono acquisite agli atti del procedimento.
7. Le persone del pubblico che intendono intervenire nel corso della seduta devono iscriversi a parlare.
8. Spetta al Presidente del Consiglio comunale regolare l'ordine di svolgimento delle sedute, anche fissando i tempi di intervento e richiedendo la collaborazione di alcuni dei partecipanti, col consenso dell'assemblea, al fine di formulare il documento conclusivo che verrà trasmesso al Sindaco.
9. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del presente Regolamento.

10. Spetta al Presidente del Consiglio comunale dichiarare chiusa la fase dell'istruttoria pubblica e predisporre, con l'assistenza dei Funzionari responsabili del relativo procedimento, apposita relazione riassuntiva delle proposte emerse, da trasmettere agli Organi comunali per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nella quale dovrà essere fatto espresso riferimento ai contenuti acquisiti nel corso dell'istruttoria pubblica.

#### **Art. 7 - Pubblicità delle procedure**

1. Le istanze, i reclami, le petizioni e le proposte sono registrate progressivamente dall'Ufficio incaricato delle relazioni con il pubblico; dal registro deve risultare il responsabile del procedimento in relazione alle attribuzioni d'ufficio.
2. Il registro è pubblico; chiunque può chiedere informazioni e può esercitare il diritto di accesso.
3. Solo eventuali dati particolari e sensibili devono essere oggetto di codifica, nei confronti dei terzi, a tutela della riservatezza. Gli interessati, non producendo agli atti la necessaria tabella di codifica dei nominativi, possono peraltro rinunciare.

### **CAPO III - ASSEMBLEE PUBBLICHE E CONSULTE**

#### **Art. 8 - Finalità**

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi ed iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione, ed è effettuata di norma a livello di quartiere o di ambiti territoriali determinati.

#### **Art. 9 - Convocazione - Iniziativa e modalità**

1. La convocazione dell'assemblea si effettua in base a deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.
2. I proponenti la consultazione definiscono l'argomento, l'eventuale ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa dovrà avere luogo, nonché le eventuali forme di pubblicità cui sottoporre l'esito della consultazione stessa; sono fatte salve le determinazioni del Consiglio comunale in sede di approvazione della proposta, anche in relazione all'esigenza di assicurare pluralità di valutazioni al fine del contemperamento degli interessi pubblici coinvolti.

3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante idonee forme di pubblicità.
4. Alle assemblee il Sindaco invita gli Assessori e i Consiglieri comunali; l'esito della consultazione viene sottoposto da parte del Sindaco all'esame del Consiglio comunale sentita l'eventuale Commissione consiliare competente per materia.

#### **Art. 10 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni**

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale.
2. All'assemblea assistono uno o più dipendenti comunali designati dal Segretario comunale, che svolgono le funzioni di segreteria, di registrazione magnetofonica dei lavori e prestano la loro assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. Tutti coloro che hanno un qualunque interesse possono far pervenire, prima della data fissata per la riunione, osservazioni scritte o memorie che vengono acquisite agli atti del procedimento.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento riassuntivo dei pareri e delle proposte avanzate dagli intervenuti.
5. Spetta al Presidente del Consiglio comunale regolare l'ordine di svolgimento delle riunioni, anche fissando i tempi di intervento e richiedendo la collaborazione di alcuni dei partecipanti, col consenso dell'assemblea, al fine di formulare il documento conclusivo che verrà trasmesso al Sindaco.
6. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del Presidente.
7. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 11 - Composizione delle Consulte di partecipazione**

1. Le Consulte sono organismi rappresentativi delle comunità di Riva del Garda, con cui si esprimono i diritti di partecipazione espressi a livello di quartiere e/o di settore.
2. Ogni Consulta è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri democraticamente eletti in pubbliche assemblee. I membri delle Consulte, sotto la presidenza del più anziano d'età, eleggono al loro interno un Presidente ed un Segretario.

3. Alle assemblee elettive, di cui al precedente comma, hanno diritto di partecipare, di prendere la parola e di votare solo i cittadini residenti nell'ambito del territorio di ogni singola comunità, con riferimento alla perimetrazione territoriale deliberata dal Consiglio comunale, che deve tenere conto, ove possibile, della delimitazione delle sezioni elettorali.
4. Per la composizione delle Consulte di settore, aventi funzioni partecipative quali osservatorio nell'ambito economico, sociale, culturale e ambientale, il Consiglio comunale provvede, di volta in volta, a determinare criteri e modalità di partecipazione alle assemblee elettive.

#### **Art. 12 - Nomina e durata delle Consulte**

1. Le Consulte di partecipazione hanno una durata pari a quella del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco neoeletto, a seguito delle determinazioni del Consiglio comunale di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 11, convoca pubbliche assemblee per la nomina delle Consulte, mediante avviso affisso agli albi frazionali almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea elettiva, nonché con manifesti diffusi mediante le pubbliche affissioni e con altri mezzi di informazione eventualmente indicati dal Consiglio stesso.
3. Per la nomina dei membri delle Consulte potranno essere presentate candidature e liste.
4. L'assemblea elettorale convocata dal Sindaco è temporaneamente presieduta dal Sindaco medesimo o da un Assessore dallo stesso delegato, fintanto che l'assemblea non designi un proprio Presidente e, con l'assistenza di un funzionario comunale, proceda quindi alla nomina dei membri della Consulta con sistemi autonomamente determinati, a condizione che siano garantiti i principi democratici (diritto al voto, libertà di voto, principio di maggioranza).
5. Le Consulte devono essere rinnovate qualora perdano, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti.
6. Ogni questione relativa alla individuazione, nomina dei membri ed al funzionamento delle Consulte deve essere sottoposta all'esame del Consiglio comunale, la cui decisione è definitiva.

#### **Art. 13 - Funzioni delle Consulte**

1. Le Consulte hanno la funzione essenziale di favorire una maggiore coesione fra la periferia ed il centro attraverso la partecipazione, e di essere un attento osservatorio sui bisogni emergenti delle aggregazioni territoriali omogenee e degli specifici settori di interesse.

2. A tale scopo, le Consulte operano in totale autonomia, promuovendo incontri, assemblee, dibattiti ed ogni altra iniziativa ritenuta utile; per le convocazioni delle loro riunioni possono avvalersi del servizio dei messi comunali.
3. Le Consulte hanno funzioni consultive e propositive, non vincolanti per l'Amministrazione comunale, relativamente alla programmazione economica, urbanistica, sociale e culturale.
4. La Giunta municipale può chiedere il parere delle Consulte per la predisposizione:
  - a) del bilancio di previsione e del piano generale delle opere pubbliche;
  - b) dei piani di programmazione urbanistica;
  - c) dei piani di programmazione economica.
5. Nella richiesta di parere, il Sindaco, in relazione alla complessità della tematica, determinerà il termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale la Consulta è tenuta ad esprimersi; la richiesta di parere può avvenire anche mediante convocazione di una apposita riunione collettiva nella quale vengono presentate le iniziative oggetto del parere.
6. Trascorso il termine assegnato, la Giunta municipale potrà prescindere dal parere, che resta comunque consultivo e non vincolante.
7. La Giunta municipale è tenuta a valutare tutte le proposte delle Consulte ed a rispondere alle stesse in forma scritta e motivata, entro il termine di trenta giorni, eccezionalmente prorogabile in relazione alla complessità della materia.

#### **Art. 14 - Sede ed atti delle Consulte**

1. Alle Consulte di partecipazione sarà assegnata dalla Giunta municipale una sede adeguata per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. All'esterno della sede sarà installato un albo per le affissioni riservato alle Consulte.
3. Gli atti delle Consulte sono pubblici e, come raccolti e conservati dai rispettivi Segretari, possono essere versati nell'Archivio di deposito del Comune, al termine del mandato.

### **CAPO IV - ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE**

#### **Art. 15 - Finalità e metodi**

1. Il Consiglio comunale su proposta di un terzo dei Consiglieri assegnati, ovvero la Giunta municipale, in relazione alle rispettive competenze, allo scopo di di-

sporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, possono deliberare di effettuare una consultazione preventiva della popolazione o di parte di essa a mezzo di questionari, sondaggi di opinione, verifiche a campione.

2. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
  - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività esercitata od alla condizione non lavorativa, professionale o di studio, all'ambito territoriale nel quale risiedono o svolgono la loro attività, in relazione alla specifica finalità che la stessa consultazione persegue;
  - b) di un campione limitato di cittadini individuato mediante sorteggio dagli schedari, liste, archivi informatici disponibili presso gli Uffici comunali o albi pubblici o di categoria, o individuato da apposito istituto di rilevazione statistica se l'indagine viene assegnata ad uno di questi.
3. Il Sindaco, acquisito il risultato della consultazione, dopo la comunicazione agli altri Organi comunali e alle Consulte se costituite, lo rende noto ai cittadini a mezzo di avvisi da esporsi agli albi comunali e mediante deposito presso gli uffici.
4. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale o della Giunta municipale in relazione alle rispettive competenze.

## **CAPO V - FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

### ***Art. 16 - Interventi a favore dell'Associazionismo***

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini, quali formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, che operino con metodo democratico, con trasparenza dell'attività svolta e senza scopo di lucro, mediante:
  - a) l'accesso alla documentazione di cui è in possesso l'Amministrazione comunale, l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico-professionale ed organizzativa;
  - b) la concessione in comodato o in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e secondo i criteri e le modalità predeterminati periodicamente dal Consiglio comunale, in applicazione dell'art. 7 della L.R. 13.7.1993, n. 13 per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

- c) stipula di apposite convenzioni, prevedenti di norma una durata pluriennale, per lo svolgimento di determinate attività che rivestano carattere di interesse generale per la città, anche in modo coordinato con l'Amministrazione comunale che potrà mettere a disposizione strutture, servizi e/o contributi.
- 2. Onde assicurare le esigenze di trasparenza nella concessione delle agevolazioni di cui alla lettera b) del precedente comma, in rapporto all'attività svolta, prima di assumere le relative deliberazioni deve essere assicurato il deposito a libera visione del pubblico della proposta comparativa rispetto alla ripartizione delle risorse complessivamente messe a disposizione da parte dell'Amministrazione, con avviso dell'avvenuto deposito agli interessati e all'albo pretorio.
- 3. Il Comune assicura il proprio patrocinio alle Associazioni per la gestione di iniziative riconosciute di interesse generale.
- 4. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai Comitati e alle delegazioni locali delle Associazioni a carattere sovracomunale.

### **Art. 17 - Albo delle Associazioni**

- 1. Viene istituito l'Albo comunale delle Associazioni, suddiviso in due sezioni, ove vengono iscritti, a seguito di deposito della prescritta documentazione, gli organismi associativi operanti nel territorio.  
Nella prima sezione vengono registrate le Associazioni rappresentative di interessi economico-patrimoniali, professionali e di categoria; nella seconda quelle a prevalente finalità culturale, ambientalista, di istruzione, sport, di animazione ed organizzazione di eventi e volontariato sociale.
- 2. Per l'iscrizione all'Albo le Associazioni devono presentare il proprio atto costitutivo e lo statuto, debitamente registrati, da cui risultino:
  - a) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
  - b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, salvi i procedimenti sanzionatori regolati dallo Statuto;
  - c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  - d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo in analogia a quanto previsto dall'art. 2532 secondo comma del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
  - e) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- f) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  - g) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;
  - h) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale.
3. La previsione della partecipazione dell'Amministrazione comunale, anche nella forma dell'inserimento di amministratori quali membri di diritto negli organi dell'Associazione, non ha alcun effetto in mancanza della formale conforme deliberazione di competenza del Consiglio comunale.
  4. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria perché il Comune possa attivare gli interventi previsti dal presente Capo, dai quali sono comunque escluse le Associazioni che concorrono a determinare la politica nazionale, regionale e provinciale ed in sede locale, o la cui attività è direttamente strumentale dei partiti politici.
  5. I benefici di cui al precedente art. 16 comma 1 lett. b), avranno decorrenza dall'anno solare successivo a quello di denuncia di iscrizione nell'Albo di cui al presente articolo.
  6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, le Associazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente la relazione consuntiva dell'attività svolta, opportunamente documentata, e la dichiarazione dei contributi e/o sovvenzioni ricevuti da soggetti privati e/o da altri Enti pubblici nell'anno solare precedente, sottoscritte dal legale rappresentante, riportanti gli estremi di approvazione da parte degli organi sociali competenti.

#### **Art. 18 - Modalità di iscrizione**

1. La denuncia di iscrizione all'Albo delle Associazioni va effettuata su apposito modulo e deve essere corredata della seguente documentazione:
  - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale debitamente registrati;
  - b) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi ed indirizzi;
  - c) certificazione del numero dei soci (con precisazione dei residenti nel Comune di Riva del Garda);
  - d) dichiarazione di assenso all'utilizzo dei dati ai fini della valutazione delle attività dell'associazione, salva la possibilità di codifica dei dati sensibili nei confronti dell'esercizio del diritto di accesso da parte di terzi.
2. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 giorni.
3. L'iscrizione all'Albo, previa istruttoria delle domande pervenute da parte dell'Ufficio competente, è disposta con deliberazione della Giunta municipale.

4. L'eventuale esclusione può essere disposta con deliberazione motivata solo in caso di carenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento.
5. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione.
6. Annualmente la Giunta municipale rende pubblico un resoconto analitico con l'elenco di tutte le Associazioni od altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, con l'indicazione del valore economico dei benefici non finanziari concessi o in essere tenendo conto, per le attrezzature, del loro ammortamento in relazione alla ragionevole durata delle stesse secondo criteri di corretta gestione.
7. Chiunque può prendere cognizione dell'attività svolta e documentata dalle Associazioni, in relazione alla quale i contributi e benefici vengono erogati ed assegnati.

#### **Art. 19 - Concessione di sedi, attrezzature, incentivi economici**

1. La concessione in comodato o in uso di immobili, locali o attrezzature, deve essere disciplinata da apposito atto che dovrà prevedere l'assunzione a carico dei beneficiari delle spese relative al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio pulizia e degli altri oneri di funzionamento di natura condominiale, e che preveda la precarietà d'uso anche in relazione alla ricognizione con cadenza pluriennale secondo una valutazione aggiornata delle priorità riservate all'Amministrazione comunale.
2. Restano salvaguardate le esigenze per usi prioritari dei servizi comunali nonché di obbligo di riconsegna dei locali per esigenze di manutenzione straordinaria o di riorganizzazione funzionale anche per altri usi deliberati dall'Amministrazione comunale.
3. La messa a disposizione di locali avviene di norma in forma collettiva, salvaguardando le esigenze di recapito, con disponibilità esclusiva di determinati arredi e possibilità di utilizzo di sale comuni per riunioni con autogestione delle prenotazioni secondo le effettive esigenze.
4. Se all'interno degli immobili concessi in uso sono ricompresi locali suscettibili di utilizzo per riunioni, con l'atto di cui al primo comma o con apposite appendici integrative, si dovrà prevedere l'onere della loro messa a disposizione senza alcuna discriminazione a favore di terzi occasionali richiedenti, ivi compresi i gruppi politici e le liste rappresentate nel Consiglio comunale, previo rimborso delle sole spese determinate dal suddetto utilizzo.
5. A decorrere dal giorno di indizione di comizi elettorali l'utilizzo dei locali di cui al precedente comma, da parte di tutti i partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, sarà assegnato direttamente dal Sindaco, sulla base di prenotazione nel rispetto della parità di messa a disposizione dei locali stessi, in applicazione dell'art. 19 della Legge 10.12.1993, n. 515.

## **Art. 20 - Collaborazione con gli organi del Comune**

1. Le Associazioni di cui agli articoli precedenti, nonché i Comitati spontanei costituiti per la tutela di particolari interessi collettivi locali, hanno diritto di essere sentiti dall'Amministrazione comunale, in ordine agli interessi di cui sono portatori.

## **CAPO VI - REFERENDUM**

### **Art. 21 - Finalità**

1. Il referendum è istituto di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento. <sup>(2)</sup>
2. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
4. Il quesito, consistente in un'unica domanda, deve contenere le precise indicazioni dell'argomento cui si riferisce e deve essere formulato in termini tali da permettere una risposta affermativa o negativa. <sup>(3)</sup>

### **Art. 22 - Consultazione di una parte della popolazione**

1. Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività alla quale è preposto.
2. L'ambito della consultazione deve essere possibilmente definito tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali.

---

<sup>2</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>3</sup> comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

### **Art. 23 - Referendum ammessi - Data di effettuazione**

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un unico turno annuale entro il primo semestre, in un'unica giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto, e secondo quanto previsto dall'art 16 dello Statuto comunale. <sup>(4)</sup>
2. abrogato <sup>(5)</sup>
3. La data per l'effettuazione dei referendum, di cui a norma dei successivi articoli è stata deliberata l'indizione da parte del Consiglio comunale, è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto, nonché quando deve essere rinnovato a seguito della scadenza del mandato. <sup>(6)</sup>

### **Art. 24 - Iniziativa referendaria**

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
  - a) per iniziativa dello stesso Consiglio ; <sup>(7)</sup>
  - b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto comunale, rappresentati dal Comitato promotore. <sup>(8)</sup>
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

### **Art. 25 - Iniziativa del Consiglio comunale**

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondano, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con valutazione palese, a maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati.

---

<sup>4</sup> comma sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>5</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>6</sup> comma integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>7</sup> lettera modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>8</sup> lettera modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale e dal Responsabile di Ragioneria con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione secondo le direttive del Segretario comunale. Il Responsabile di Ragioneria correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito -o dei quesiti- da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. La delibera deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune visibile dalla home page. <sup>(9)</sup>
5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le sezioni elettorali i cui iscritti partecipano alla consultazione.
6. Deliberata l'indizione del referendum, il Consiglio e la Giunta sospendono l'attività deliberativa sull'oggetto del quesito referendario, salvo i provvedimenti contingibili ed urgenti.

## **Art. 26 - Iniziativa dei cittadini**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono alla costituzione con atto scritto e registrato di un Comitato promotore, composto da almeno 30 di essi, iscritti nelle liste elettorali, ed alla definizione del quesito -o dei quesiti- che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo, nominando fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza, e stabilendo il recapito per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione comunale.<sup>(10)</sup>
2. Il Comitato sottopone al Sindaco, per mezzo del Segretario comunale, la richiesta dei promotori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio tenendo possibilmente conto dei confini delle sezioni elettorali.
3. Le proposte di referendum vengono trasmesse dal Sindaco al Comitato dei Garanti di cui al successivo articolo entro dieci giorni dal loro deposito presso la Segreteria Generale. Il Comitato dei Garanti si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento. Il Comitato dei Garanti, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato promotore a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari. <sup>(11)</sup>

---

<sup>9</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>10</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>11</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

4. Le decisioni del Comitato dei Garanti devono essere espresse per iscritto, con atto motivato, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte di referendum inviate dal Sindaco fatta salva l'eventuale interruzione di cui al precedente comma 3; tali decisioni verranno depositate presso la Segreteria del Comune che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune visibile dalla home page e la comunicazione al rappresentante del Comitato promotore.<sup>(12)</sup>
5. Nel caso la richiesta sia dichiarata non ammissibile, anche con riferimento alla delimitazione della popolazione da consultare in relazione agli effetti ed interessi connessi al quesito, ovvero il Comitato promotore non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, il Comitato promotore può richiedere il riesame della proposta di referendum, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma. Il Comitato dei Garanti decide sulla richiesta di riesame con provvedimento definitivo entro i trenta giorni successivi, da comunicarsi al Sindaco e, da quest'ultimo, al presidente del Comitato promotore.<sup>(13)</sup>
6. Ricevuta la comunicazione dell'ammissibilità del quesito il Comitato promotore procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a quello stabilito dall'art. 16 dello Statuto comunale. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione il numero minimo dei presentatori è determinato in proporzione agli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione, rispetto a quelle dell'intero territorio comunale. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma sono sottoposte a verifica nei limiti delle esigenze del controllo di regolarità e/o di priorità di effettuazione.<sup>(14)</sup>
7. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli con facciata in formato A4, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Riva del Garda - Richiesta di referendum" specificando se si tratta di referendum propositivo, consultivo, abrogativo, confermativo, e con l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. <sup>(15)</sup>
8. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.
9. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore, nonché i dati relativi al documento di riconoscimento di identità. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato a sensi di legge o da consiglieri comunali che abbiano preventivamente comunicato la propria disponibilità al Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario, dagli impiegati comunali o dai consiglieri comunali sono esenti da spese.

---

<sup>12</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>13</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>14</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>15</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

10. Il Sindaco può, a richiesta del Comitato promotore, conferire l'incarico di autentica delle firme anche a singoli dipendenti, di qualifica non inferiore alla categoria C, livello base, che si siano dichiarati disponibili; in tal caso l'incarico deve svolgersi fuori dell'orario di lavoro e della sede comunale, senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale.<sup>(16)</sup>
11. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 bis dello Statuto comunale per il referendum confermativo, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa improrogabilmente con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissibilità del referendum; le sottoscrizioni depositate fuori termine non sono utili per l'ammissibilità della richiesta di referendum e non possono essere sottoposte a verifica.<sup>(17)</sup>
12. Entro trenta giorni dalla data di deposito dei moduli contenenti le sottoscrizioni, l'ufficio elettorale provvede al controllo dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune in numero non inferiore a quello minimo prescritto, corredando gli atti con una certificazione cumulativa riferita a tutti i presentatori del quesito nel numero riscontrato regolare. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato promotore.<sup>(18)</sup>
13. Il Comitato dei Garanti, sulla scorta delle verifiche effettuate dall'ufficio elettorale e dei successivi atti, decide entro i successivi venti giorni circa la procedibilità dei referendum, verificando il numero esatto degli elettori sottoscrittori, il rispetto dei termini e la regolarità della documentazione prodotta, e ne dà comunicazione al Sindaco. <sup>(19)</sup>
14. Il Sindaco provvede, entro quindici giorni, a comunicare al Comitato promotore l'accoglimento o il non accoglimento della richiesta di indizione del referendum. <sup>(20)</sup>
15. In caso di non accoglimento della richiesta si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo. <sup>(21)</sup>
16. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al precedente articolo, chiede al Presidente del Consiglio l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dal Comitato dei Garanti e la proposta per l'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo. <sup>(22)</sup>
17. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione indicando gli atti e i documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato, con incarico al Sindaco di indire il refe-

---

<sup>16</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>17</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>18</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>19</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>20</sup> comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>21</sup> comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016 con conseguente rinumerazione dei commi successivi

<sup>22</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

rendum e le eventuali altre forme di pubblicità aggiuntiva all'affissione del manifesto di cui all'art. 29 comma 3. <sup>(23)</sup>

## **Art. 27 - Comitato dei Garanti**

1. Il Consiglio comunale procede all'elezione del Comitato dei Garanti ai sensi dell'art. 16 dello Statuto comunale, previa comunicazione del Presidente ai consiglieri dell'intervenuto deposito presso la Segreteria comunale - a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune e visibile dalla home page per almeno 15 giorni, e contestualmente comunicato ai capigruppo consiliari - delle candidature, debitamente sottoscritte dagli interessati, corredate di curricula da cui risulti sia la preparazione giuridico-amministrativa posseduta per titolo di studi e per esperienza lavorativa che il percorso professionale seguito, utili per le necessarie valutazioni circa l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi comunali. <sup>(24)</sup>
2. Possono essere sottoposti a votazione tutti i nominativi proposti dai consiglieri comunali fra i soggetti che abbiamo depositato la propria candidatura entro i termini di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1. Oltre ai nominativi del precedente periodo, possono essere sottoposti a votazione tutti i nominativi proposti dai consiglieri comunali purché corredate da idoneo curriculum di cui al comma 1, depositato almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta consiliare di nomina. In questo ultimo caso, la data di scadenza per la presentazione dei curricula è comunicata a tutti i consiglieri con un preavviso di almeno cinque giorni. I tre membri del Comitato dei Garanti sono scelti contemporaneamente nella medesima votazione dai consiglieri comunali che possono esprimere un'unica preferenza. Risultano eletti i primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui, per la designazione del terzo membro, risulti parità di voti, si procede mediante sorteggio ed il candidato perdente viene automaticamente designato quale membro supplente di cui al successivo comma 4. Con separata votazione il Consiglio comunale nomina il Presidente. Nel Comitato dei Garanti deve essere sempre assicurata la presenza di entrambi i generi. <sup>(25)</sup> <sup>(26)</sup>
3. L'incarico di garante è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale di un Comune della Comunità Alto Garda e Ledro, di Presidente, Assessore e Consigliere della Comunità Alto Garda e Ledro, o di dipendente del Comune di Riva del Garda; il garante non deve comunque trovarsi in una situazione che pregiudichi l'imparzialità di giudizio. <sup>(27)</sup>

---

<sup>23</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>24</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>25</sup> comma sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>26</sup> comma integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 dd. 20.12.2016

<sup>27</sup> comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016 con conseguente rinumerazione dei commi successivi

4. Qualora necessario, con separata votazione deve essere sottoposta al Consiglio la proposta di un nominativo da eleggere quale membro supplente. <sup>(28)</sup>
5. Ai componenti del Comitato dei Garanti viene corrisposto, per ogni seduta, un compenso pari al doppio dell'indennità di presenza prevista dallo Statuto del Comune per i Consiglieri comunali. <sup>(29)</sup>
6. Il Presidente del Comitato dei Garanti convoca e presiede le riunioni del Comitato, il quale opera come collegio perfetto; a tal fine la riunione deve essere comunicata anche al membro supplente. <sup>(30)</sup>
7. Le sedute non sono pubbliche. Tuttavia, il Comitato dei Garanti, qualora lo ritenga opportuno, può invitare il coordinatore del Comitato promotore, con facoltà di intervento e senza diritto di voto, a produrre ulteriori documenti, ridefinire il quesito referendario al fine di una sua maggior chiarezza, univocità e completezza. <sup>(31)</sup>
8. Le funzioni di Segretario del Comitato dei Garanti vengono svolte dal Segretario generale del Comune o da un funzionario dallo stesso delegato. <sup>(32)</sup>
9. Le determinazioni del Comitato dei Garanti sono adottate a maggioranza, alla presenza di tutti i componenti <sup>(33)</sup>

## **CAPO VII - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE**

### ***Art. 28 - Norme generali***

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto personale ed uguale, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 16 bis dello Statuto comunale. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto è riferito agli iscritti nelle liste delle sezioni comprese nella delimitazione. Si intende approvata la proposta che ottiene il voto della maggioranza dei voti validamente espressi. <sup>(34)</sup>
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
5. abrogato <sup>(35)</sup>

---

<sup>28</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>29</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>30</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>31</sup> comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>32</sup> comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>33</sup> comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>34</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>35</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

6. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano alle sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

## **Art. 29 - Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta municipale, ai Capigruppo consiliari, al Comitato promotore dei referendum d'iniziativa popolare, al Comitato dei Garanti, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali siano precisati:  
(<sup>36</sup>)
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nella tessera elettorale;(<sup>37</sup>)
  - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi ed indicazione del colore della relativa scheda elettorale.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
7. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

## **Art. 30 - Interruzione delle operazioni referendarie**

---

<sup>36</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>37</sup> lettera modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco, acquisito il parere del Comitato promotore e del Comitato dei Garanti, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. <sup>(38)</sup>
2. Il Sindaco dà avviso dell'interruzione delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, al Comitato dei Garanti, al Comitato promotore ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi utili per l'informazione al pubblico.

## **CAPO VIII - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

### ***Art. 31 - Organizzazione***

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione con opportune istruzioni di coordinamento e di delega all'Ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
2. Le operazioni di votazione e di scrutinio si possono svolgere anche mediante strumenti informatici; in tal caso valgono le particolari disposizioni di cui al successivo art. 36. <sup>(39)</sup>

### ***Art. 32 - Tessere elettorali***

<sup>(40)</sup>

1. Le tessere d'iscrizione nelle liste elettorali indicano la sezione alla quale l'elettore appartiene e il luogo della riunione.
2. Qualora l'elettore non sia in possesso della tessera elettorale o abbia bisogno del duplicato può richiederlo presso l'ufficio elettorale a partire dal terzo giorno antecedente alla consultazione.

### ***Art. 33 - L'Ufficio elettorale di Sezione***

---

<sup>38</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>39</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>40</sup> rubrica modificata e articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

1. Ciascun Ufficio elettorale di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n°95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.
3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.
4. Ai componenti dell'Ufficio elettorale di Sezione è corrisposto un onorario commisurato al 60% di quello più favorevole previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali o regionali, che può essere aumentato progressivamente fino all'80% in caso di pluralità di quesiti.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione e comunque fino all'esaurimento delle relative operazioni.
6. I Presidenti ed i Segretari degli Uffici elettorali di Sezione sono convocati, dal Responsabile dell'Ufficio preposto alle consultazioni elettorali, in apposita riunione preventiva allo scopo di effettuare una ricognizione congiunta delle norme e procedure da seguire per il buon fine delle operazioni.

#### **Art. 34 - Organizzazione ed orario delle operazioni**

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n°761.
2. L'Ufficio elettorale di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7.00 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione, e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio. Il Presidente accerta l'esistenza e il buono stato tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di voto e segnala eventuali deficienze al Segretario comunale a mezzo dell'Ufficio preposto alle consultazioni elettorali affinché questi provveda immediatamente.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dai coordinatori dei Comitati promotori.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto

nell'allegato al presente Regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, il Comune provvede alla fornitura di schede di colore diverso per ciascun quesito, da consegnare a ciascun elettore.<sup>(41)</sup>

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale nel caso di unico quesito o di votazione elettronica, e negli altri casi entro due ore.
6. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore e accertato il diritto di votare, il Presidente invita l'elettore a recarsi nella cabina munito della scheda o delle schede di votazione.
7. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.<sup>(42)</sup>
8. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
9. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale chiuso in appositi plichi sigillati viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso, a mezzo dell'Ufficio preposto alle consultazioni elettorali.

### **Art. 35 - Determinazione dei risultati del referendum**

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio Centrale per i referendum, composto dai membri dell'Ufficio elettorale della prima Sezione.
2. L'Ufficio Centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 9.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio di tutte le Sezioni, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
  - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.
  - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'Ufficio Centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.

---

<sup>41</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>42</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio Centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
  - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dalle deliberazioni del Consiglio comunale;
  - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai Capigruppo di copia dei verbali dell'Ufficio Centrale.
  - c) al Comitato promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio Centrale.
6. Ai componenti dell'Ufficio Centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello più favorevole previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali o regionali.

### **Art. 36 - Referendum mediante strumenti informatici**

(<sup>43</sup>)

1. In caso di svolgimento del referendum mediante strumenti informatici, la deliberazione consiliare che autorizza il Sindaco all'indizione del referendum stabilisce le modalità e le procedure da seguire. (<sup>44</sup>)
2. abrogato (<sup>45</sup>)
3. abrogato (<sup>46</sup>)
4. abrogato (<sup>47</sup>)
5. abrogato (<sup>48</sup>)
6. abrogato (<sup>49</sup>)
7. abrogato (<sup>50</sup>)
8. abrogato (<sup>51</sup>)
9. abrogato (<sup>52</sup>)
10. abrogato (<sup>53</sup>)
11. abrogato (<sup>54</sup>)
12. abrogato (<sup>55</sup>)
13. abrogato (<sup>56</sup>)

---

<sup>43</sup> rubrica sostituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>44</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>45</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>46</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>47</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>48</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>49</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>50</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>51</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>52</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>53</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>54</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>55</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>56</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

14. abrogato <sup>(57)</sup>

15. abrogato <sup>(58)</sup>

## **CAPO IX - LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM**

### ***Art. 37 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti***

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n ° 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta municipale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
  - a) a ciascun gruppo consiliare, già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione, una superficie di cm 70 x 100, con eventuale disponibilità di superfici aggiuntive in relazione alla disponibilità complessiva degli spazi, tenuto conto delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste collegate di riferimento di cui alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale;
  - b) a ciascun Comitato promotore di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non inferiore a una.
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato promotore che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.
6. I gruppi consiliari ed il Comitato promotore possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari ed al Comitato promotore, l'elenco dei centri abita-

---

<sup>57</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>58</sup> comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

ti ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dai precedenti commi, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta o in concessione.
10. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

## **CAPO X - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM**

### ***Art. 38 - Provvedimenti del Consiglio comunale***

1. Il Presidente del Consiglio comunale, su richiesta del Sindaco, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini, entro i termini previsti dall'art. 16 dello Statuto comunale. <sup>(59)</sup>
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare, salvo che, con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ed espressamente motivata sul punto, decida di non aderirvi.
3. Quando il referendum è indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto di consultazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto comunale. <sup>(60)</sup>

### ***Art. 39 - Informazione dei cittadini***

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.

---

<sup>59</sup> comma sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

<sup>60</sup> comma sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene comunicata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato promotore. <sup>(61)</sup>

---

<sup>61</sup> comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

Parte interna

---

---

**REFERENDUM COMUNALE**

---

---

Testo del quesito:

---

[SI]

[NO]

---

\* \* \*  
parte esterna

---

Comune di Riva del Garda

sigla Ufficio Elettorale di Sezione

---

<sup>62</sup> allegato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

***Allegato B***

(<sup>63</sup>)

abrogato

---

<sup>63</sup> allegato abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 3.11.2016

## INDICE SOMMARIO

<b><u>CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....</u></b>	<b><u>2</u></b>
ART. 1 - FINALITÀ E CONTENUTI .....	2
ART. 2 - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI .....	2
<b><u>CAPO II - ISTANZE E RECLAMI, PETIZIONI, PROPOSTE, ISTRUTTORIE PUBBLICHE.....</u></b>	<b><u>2</u></b>
ART. 3 - ISTANZE E RECLAMI.....	2
ART. 4 - PETIZIONI.....	3
ART. 5 - PROPOSTE.....	3
ART. 6 - ISTRUTTORIE PUBBLICHE.....	4
ART. 7 - PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE .....	5
<b><u>CAPO III - ASSEMBLEE PUBBLICHE E CONSULTE.....</u></b>	<b><u>5</u></b>
ART. 8 - FINALITÀ.....	5
ART. 9 - CONVOCAZIONE - INIZIATIVA E MODALITÀ.....	5
ART. 10 - ASSEMBLEE - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE - CONCLUSIONI.....	6
ART. 11 - COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE DI PARTECIPAZIONE.....	6
ART. 12 - NOMINA E DURATA DELLE CONSULTE.....	7
ART. 13 - FUNZIONI DELLE CONSULTE.....	7
ART. 14 - SEDE ED ATTI DELLE CONSULTE.....	8
<b><u>CAPO IV - ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE.....</u></b>	<b><u>8</u></b>
ART. 15 - FINALITÀ E METODI.....	8
<b><u>CAPO V - FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONI-SMO.....</u></b>	<b><u>9</u></b>
ART. 16 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO.....	9
ART. 17 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.....	10
ART. 18 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE.....	11
ART. 19 - CONCESSIONE DI SEDI, ATTREZZATURE, INCENTIVI ECONOMICI.....	12
ART. 20 - COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DEL COMUNE.....	13
<b><u>CAPO VI - REFERENDUM .....</u></b>	<b><u>13</u></b>
ART. 21 - FINALITÀ.....	13
ART. 22 - CONSULTAZIONE DI UNA PARTE DELLA POPOLAZIONE.....	13

ART. 23 - REFERENDUM AMMESSI - DATA DI EFFETTUAZIONE .....	14
ART. 24 - INIZIATIVA REFERENDARIA.....	14
ART. 25 - INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	14
ART. 26 - INIZIATIVA DEI CITTADINI.....	15
ART. 27 - COMITATO DEI GARANTI.....	18

## **CAPO VII - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE.....19**

ART. 28 - NORME GENERALI.....	19
ART. 29 - INDIZIONE DEL REFERENDUM.....	20
ART. 30 - INTERRUZIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE.....	20

## **CAPO VIII - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO.....21**

ART. 31 - ORGANIZZAZIONE.....	21
ART. 32 - TESSERE ELETTORALI .....	21
ART. 33 - L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE.....	21
ART. 34 - ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI.....	22
ART. 35 - DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM.....	23
ART. 36 - REFERENDUM MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI .....	24

## **CAPO IX - LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM.....25**

ART. 37 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI.....	25
--	----

## **CAPO X - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM.....26**

ART. 38 - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	26
ART. 39 - INFORMAZIONE DEI CITTADINI.....	26
ALLEGATO.....	28
ALLEGATO B.....	29

**APPROVATO** QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 27.04.2000 n. 110

PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE PER 10 GG. DAL 5 AL 15 MAGGIO 2000

TRASMESSO ALLA GIUNTA PROVINCIALE IL 5 MAGGIO 2000 SUB. N. 13653. APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE NELLA SEDUTA DD. 19.05.2000 SUB N. 8210/00-AI.06

RIPUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 67 DELLO STATUTO COMUNALE DAL 5.06.2000 AL 20.06.2000

**DIVENUTO OPERATIVO IL 21.06.2000**

oooooooo

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 3.11.2016 n. 72 **SONO STATI MODIFICATI GLI ARTICOLI 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, ALLEGATO A, ALLEGATO B**

**DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 3.11.2016** ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.P.Reg. dd. 1.02.2005 n. 3/L

oooooooo

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 20.12.2016 n. 82 **E' STATO MODIFICATO L'ARTICOLO 27**

**DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 20.12.2016** ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.P.Reg. dd. 1.02.2005 n. 3/L